

BANDO EXPORT 4.0 – MODIFICHE PER 2° FINESTRA

Al fine di facilitare la lettura del Bando, si segnalano le presenti modifiche apportate al testo del Bando Export 4.0 come previsto da D.G.R. n. 583 del 1° ottobre 2018, in vigore per la seconda finestra (dal 6 al 30 novembre 2018)

Per la misura A:

- estensione degli interventi ammissibili anche ai soggetti che intendono avviare, sviluppare o mantenere sistemi e-commerce proprietari;
- eliminazione dei vincoli percentuali previsti per tutte le voci di spesa richiamate nel paragrafo “spese ammissibili”;
- introduzione della tipologia di spesa: campagne digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali;
- variazione dell’entità dell’agevolazione:
 - in luogo della percentuale di contribuzione pari al 50% delle spese ammissibili viene prevista una percentuale del 70%;
 - in luogo del valore dell’investimento minimo previsto in 6.000 euro viene previsto un valore ridotto pari a 4.000 euro;
 - in luogo del valore del contributo massimo erogabile di 6.000 euro viene previsto un valore superiore di 10.000 euro.

Per la misura B:

- assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione alle fiere internazionali all’estero anche in forma aggregata;
- assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione alle fiere internazionali all’estero anche con l’ausilio di soggetti intermediari;
- variazione dell’entità dell’agevolazione:
 - in luogo del valore del contributo massimo erogabile di 2.000 euro, viene previsto il valore superiore di 6.000 euro;
- indicazione della data dell’eventuale sorteggio fissata per il giorno 18 gennaio 2019;
- solo nel caso in cui la fiera si concluda prima della data dell’atto di assegnazione dei contributi (ma non prima del 23 marzo 2018 per la prima finestra e del 1° gennaio 2019 per la seconda), i 60 giorni di tempo a disposizione per la rendicontazione non partono dalla conclusione della manifestazione fieristica ma dalla data dell’atto di assegnazione.

Per entrambe le misure A e B:

- viene introdotta la possibilità per ogni soggetto di presentare una seconda domanda per ogni misura purché riferita a progetto diverso dal primo.